

impiego pubblico - impiegati dello stato - indennità - buonuscita - Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014

Commisurazione - Dipendente pubblico con qualifica non dirigenziale - Retribuzione percepita per reggenza di mansioni di dirigente - Computo nella base retributiva - Esclusione. Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014

Nel regime dell'indennità di buonuscita spettante ai sensi degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, al pubblico dipendente, che non abbia conseguito la qualifica di dirigente e che sia cessato dal servizio nell'esercizio di mansioni superiori in ragione dell'affidamento di un incarico dirigenziale temporaneo di reggenza ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014